

N. R.G. 223/ [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa [REDACTED]

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data [REDACTED] da [REDACTED]

dell'OCC dott. [REDACTED]

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 302.486,42, di cui euro 181.868,66 privilegiati ed euro 118.799,38 chirografari, la liquidazione dell'attivo composto da un appartamento già sottoposto a procedura esecutiva (RG 2476/15), da un autoveicolo e da un credito di euro 29.936,00;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14quinquies l. 3/2012;

Rilevato che non può essere accolta l'istanza avente a oggetto l'esclusione dell'autovettura dalla liquidazione, stante il disposto dell'art. 2740 cc, mentre può accogliersi l'istanza subordinata;

Rilevato che non sussistono ulteriori beni mobili o mobili registrati, sicchè non può ordinarsene la consegna;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'OCC dott. [REDACTED]

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6337212c7131ff956631bc0867d37599

Firmato Da: [REDACTED]



dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 372012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 [REDACTED]

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione all'immobile offerto in liquidazione, nonché presso il PRA competente per l'autovettura [REDACTED]
- 2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 372012;

nomina [REDACTED] e la autorizza all'uso della stessa sino alla vendita;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC, nominato Liquidatore, con le prassi d'uso.

Milano, [REDACTED]

Il Giudice Designato
dott. [REDACTED]

